

The background image is a faded, light-colored photograph of a classical building facade. It features several tall, white columns supporting an upper level with a balcony. On the balcony, there is a bust of a man. Below the balcony, there are arched doorways. A stone plaque is visible on the wall, with the name 'ENRICO FERRI' clearly legible. The overall tone is historical and academic.

AGLI ALBORI DELLA CRIMINOLOGIA SCIENTIFICA

A CURA DI RAFFAELLA SETTE

ENRICO FERRI





Fotografie di Raffaella Sette.

25 FEBBRAIO 1856

Enrico Ferri nasce a San
Benedetto Po (MN)





Fotografia di Raffaella Sette.

1877

Si laurea presso la Facoltà di
Giurisprudenza
dell'Università di Bologna
con una tesi in tema di
*“Teorica dell'imputabilità e
negazione del libero
arbitrio”* che verrà
pubblicata l'anno successivo
a Firenze

Bisi R., *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Milano, FrancoAngeli, 2004,
pag. 9; <http://opac.sbn.it>

1879-1929: MEZZO SECOLO
DI CARRIERA UNIVERSITARIA
TRA PRESTIGIO E BANDO

La carriera universitaria di Ferri inizia con la libera docenza presso l'Università di Torino e prosegue nel ruolo di professore ordinario di diritto penale presso gli atenei di Bologna, Siena, Pisa e Roma.

Nel 1894, è condannato al

confino e gli viene tolta la cattedra dell'università di Pisa a causa della sua adesione, l'anno precedente, al Partito Socialista Italiano.

Ferri fa riferimento a questa vicenda, nel mese di febbraio del 1900, nella prefazione alla quarta edizione del volume *Sociologia criminale*.

PROLUSIONE DI ENRICO
FERRI ALL'UNIVERSITA' DI PISA
NEI RICORDI DEL PROF.
ALFREDO POZZOLINI

Enrico Ferri fu chiamato a succedere a Francesco Carrara all'Università di Siena «passando per la porta aurea della norma legislativa che consentiva e consente la chiamata alla cattedra universitaria al di fuori del concorso per fama generalmente riconosciuta.

[...] Il giorno della prolusione di Ferri in questa Sapienza fu un avvenimento scientifico. Egli disse la Sua prolusione il 13 GENNAIO 1890 nella grande aula ad anfiteatro che ora più non esiste, dinanzi ad un imponente uditorio composto di studenti di tutte le facoltà e di cittadini d'ogni ceto sociale, presentato dal Preside della Facoltà, che era Filippo Serafini. Argomento della prolusione 'Da Cesare Beccaria a Francesco

Carrara'. Io ho un ricordo incancellabile di quella riunione, alla quale assistetti giovinetto, studente di liceo. E rammento la figura alta, snella, armonica del Maestro nel pieno vigore dei suoi trentacinque anni, apparire nell'aula che lo accolse con un delirio d'applausi! Ho ancora nelle orecchie la Sua voce stridula ma possente, ho ancora negli occhi il Suo gesto energico e corretto [...].

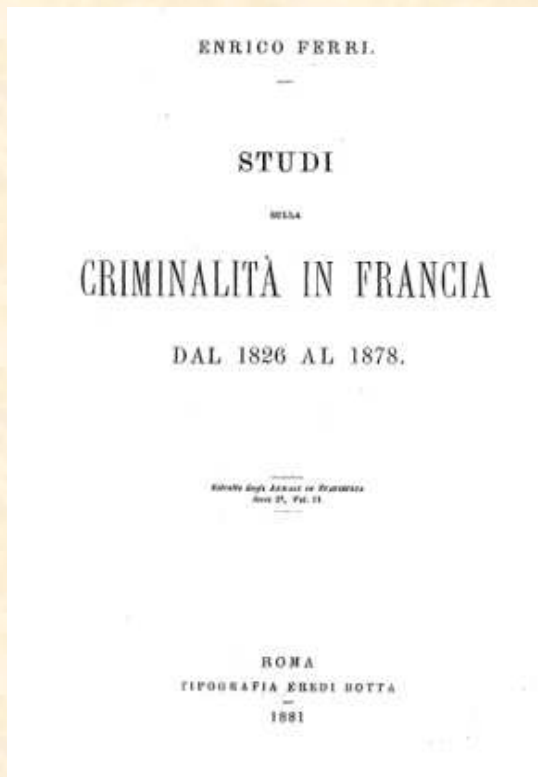
Concetto della prolusione mirabile per sintesi è questo: da Cesare Beccaria a Francesco Carrara, alla codificazione italiana del 1890, la scuola classica ha esaurito il suo ciclo luminoso: sorta per impulso sentimentale dei tempi essa ebbe il suo clima storico nei grandi rivolgimenti politici determinati dalla Rivoluzione francese. I regimi di libertà succeduti allo Stato di polizia ne facilitarono il trionfo: essa è la organizzazione e la sistemazione delle istituzioni penali corrispondenti agli ordini politici moderni. [...] Ma essa ormai ha adempiuto la sua

missione [...]. Oggi incalzano altri bisogni, poiché incalza il flagello della criminalità: a questi bisogni non può rispondere che il nuovo indirizzo positivista il quale considera il delitto non come un mero fatto giuridico ma un fenomeno naturale prodotto di cause naturali ed appresta i mezzi più idonei per combatterlo in queste sue cause naturali.

IL BANDO NELLA PREFAZIONE ALLA QUARTA EDIZIONE DI «SOCIOLOGIA CRIMINALE»

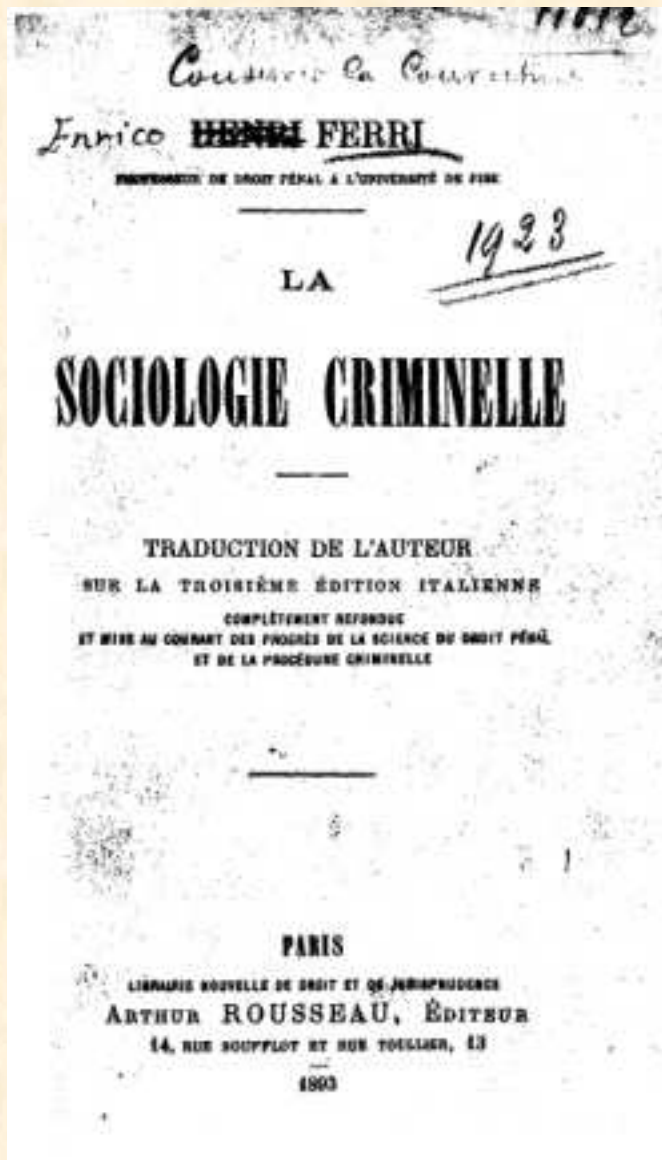
«[...] da quando scrissi la prefazione alla III edizione, non occupo più la cattedra di Carmignani e di Carrara; perché l'eterodossia delle mie opinioni politiche, apertamente professate, mi ha valso il bando ufficiale dalla Università di Pisa, che non può tornare di disdoro se non a quelli che l'hanno preparato ed eseguito. Quanto me, continuo sereno e ostinato nello studio e nella diffusione delle nuove idee scientifiche, che – malgrado le opposizioni del misoneismo accademico o delle abitudini burocratiche, e attraverso le transazioni di coscienza scientifica da

parte di chi sottopone le proprie dottrine al tornaconto della carriera ufficiale – hanno per sè l'avvenire, perchè sole rispondono alle realtà della vita individuale e collettiva».



1881

Viene pubblicata la monografia *Studi sulla criminalità in Francia dal 1825 al 1878* a conclusione di un periodo di studio e di ricerca effettuato presso la Sorbona di Parigi



<http://gallica.bnf.fr>

1880-1893: LA SOCIOLOGIA CRIMINALE

La lezione di carattere solenne in tema di *Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, tenuta da Ferri nel 1880 all'Università di Bologna non appena nominato professore, divenne nel 1892 l'opera *Sociologia criminale*, tradotta in diverse lingue, tra le quali il francese nel 1893.

Bisi R., op. cit., pag. 9; http://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-ferri_%28Dizionario-Biografico%29/; Guarnieri L., *L'atlante criminale. Vita scriteriata di Cesare Lombroso*, Milano, Mondadori, 2000, pp. 9-10.

LAVORO E CELLE

DEI CONDANNATI

DI

ENRICO FERRI

PROFESSORE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE NELL'UNIVERSITÀ DI SIENA



ROMA

LIBRERIA NUOVA

117, Montecitorio

1886

1886: IL SISTEMA PENITENZIARIO

Dopo lo svolgimento a Roma dei congressi antropologico-criminale e penitenziario, Ferri decide, «*spronato*» dall'amore che egli nutre per i suoi studi, di rendere partecipe dei risultati emersi in tali iniziative scientifiche, tramite una pubblica discussione, il maggior numero possibile di persone. Così, pur «*stonato, sbalordito, affaticato da una settimana di congressi*», egli, il **24 NOVEMBRE 1885**, a Roma, tiene una conferenza in tema di *Lavoro e celle dei condannati* al fine di diffondere «*quei principi, dai quali, secondo noi, deve determinarsi la soluzione degli intricati problemi attinenti a quella parte di vita patologica sociale, che si manifesta nel delitto e nelle sue conseguenze*».

LA SCUOLA CLASSICA CRIMINALE E LA SCUOLA CLASSICA PENITENZIARIA

«Pochi anni dopo [Beccaria], in Inghilterra, il virtuoso John Howard colla semplice eloquente descrizione dello stato miserando di corruzione materiale e morale, in cui brulicavano i condannati, per le diverse prigioni d'Europa da lui visitate, determinava un movimento parallelo [alla scuola classica criminale], che rispondeva egualmente al comune sentimento. [...] questo movimento diveniva scuola penitenziaria, cristallizzatasi ormai, così per la disciplina nella triade formulistica dell'isolamento, del lavoro, dell'istruzione, come per l'architettura nel sistema che Bentham, escogitandolo e presentandolo al Parlamento inglese e poi all'Assemblea francese, chiamava «panottico», dalla disposizione a raggiera, onde l'occhio di un sorvegliante, posto nel centro, può invigilare

tutto il pericoloso alveare umano.

Identici nelle due classiche scuole il punto di partenza, l'indirizzo ed il punto di arrivo.

Nel campo dei principi giuridici, la scuola iniziata dal Beccaria, e nel campo delle norme disciplinari per le pene detentive, la scuola iniziata dall'Howard nascevano entrambi come generosa reazione contro le brutture legislative ed amministrative, che dal medio evo si erano strascicate fino ai preludi della rivoluzione francese. [...] I seguaci di Beccaria, studiando il delitto in sé e per sé, come astratta forma giuridica, [...] ebbero come meta, orma raggiunta e sorpassata, la diminuzione generale delle pene nei Codici e l'abolizione di molte fra esse, incompatibili ormai col senso morale dei popoli moderni. I continuatori di Howard, studiando il carcere in sé e per sé, isolato dal mondo, onde proviene il condannato ed in cui restano gli offesi di lui, ebbero come meta, essa pure raggiunta e sorpassata, il miglioramento della vita nel carcere».

DIMENTICANZE DELLA SCUOLA PENITENZIARIA

«Hanno dimenticato i seguaci di Howard, che, troppo e troppo esclusivamente preoccupandosi della sorte dei malfattori, dopo commesso il delitto, la loro attenzione e la sollecitudine della pubblica filantropia si sono allontanate da una caterva ben più numerosa d'infelici, che stentano la vita intorno a noi miseramente, e che hanno la superiorità morale sui delinquenti, di essere e di rimanere onesti.

L'attenzione dei legislatori e dei filantropi si rivolse troppo finora sopra individui, che per volontà propria o per effetto di degenerata organizzazione organica e psichica e di corrotto ambiente sociale, hanno reagito contro le condizioni esterne con un'attività disonesta, criminosa; mentre lo stesso ambiente, la stessa mancanza di istruzione e di educazione morale, la stessa miseria, pur premendo sopra tanti altri milioni di uomini, non li ha indotti

mai all'omicidio o al furto [...]

Ed ecco, allora, la seconda grave dimenticanza della scuola penitenziaria [...]. Hanno dimenticato, nella teoria e soprattutto nella pratica, la prevenzione sociale del delitto.

Certo è merito sommo, nei seguaci di Howard, l'aver insistito [...] sulla necessità morale e sulla utilità politica dell'emenda individuale dei condannati.

[...] Vero è che all'ideale la realtà non rispose gran fatto finora, e gli scarsi risultati non compensano la grandezza e la perseveranza degli sforzi, come dimostrano le cifre ostinate della recidiva ed il marasma da cui non sanno, in pratica, sollevarsi le società di patronato, pur così acclamate e fortunate in teoria.

Ma una terza e forse più grave dimenticanza hanno pure commesso i seguaci della classica scuola [...].

Nella loro umanitaria preoccupazione a sollievo dei delinquenti condannati, hanno dimenticato tutta una serie di fatti, che pure

sono inseparabili dal fatto criminoso, come il diritto e il rovescio di una superficie: creando e perfezionando l'istituzione carceraria ed il suo ordinamento disciplinare emendativo, hanno purtroppo dimenticato, se non individualmente, certo nell'insieme del loro indirizzo scientifico e pratico, che dietro al delinquente stanno le sue vittime e le loro famiglie e tutti gli onesti pure indirettamente offesi dal suo delitto».

IL SISTEMA PENITENZIARIO SCONDO L'INDIRIZZO POSITIVO DELLA NUOVA SCUOLA CRIMINALE

«Per questi [i continuatori della scuola classica criminale] la funzione repressiva esercitata dallo Stato, avendo sì una ragione di utilità sociale, ma basandosi anzitutto, nelle sue condizioni e nei suoi limiti, sulle ragioni della giustizia retributrice, deve consistere soprattutto nel far subire al delinquente un castigo proporzionato alla colpa morale. D'onde l'obbligo nello Stato di provvedere al mantenimento ed al miglioramento del delinquente, cui spetta il solo dovere di prestarsi all'applicazione del castigo, per la reintegrazione del diritto violato col suo delitto.

Colla scuola criminale positiva, invece, la punizione dei delinquenti (per usare ancora questa parola ascetica, che non esprime più le

idee moderne) altro non è che una funzione di difesa sociale contro i delinquenti, la quale trova le sue condizioni ed i suoi limiti, anziché nelle indeterminabili ragioni di una giustizia retributrice e nella misura impossibile della colpeabilità morale, nella maggiore o minore temibilità del delinquente, che è una cosa positiva e positivamente determinabile. Ne viene allora che lo Stato non ha, di fronte al condannato, che il diritto di impedirgli la ripetizione dei suoi attacchi criminosi, e quindi non può avere altro dovere [...] che quello di dar modo al condannato stesso di guadagnarsi la vita lavorando, come faceva o avrebbe dovuto fare in libertà e come ogni uomo onesto deve o dovrebbe fare. Lo Stato dunque, secondo noi, non ha punto l'obbligo di mantenere gratis il delinquente, quasi per compensarlo di prestarsi, coattivamente, all'applicazione del castigo adeguato alla sua colpa.

[...] Lo scopo primo, adunque, del lavoro carcerario secondo la scuola positiva non è e

non deve essere che il guadagno delle sussistenze per il condannato medesimo.

Non solo, ma bisogna anche riparare a quella grave fra le tre dimenticanze, che dissi proprie della scuola classica penitenziaria, per cui, una volta condannato il delinquente, si dimentica che egli lascia dietro di sé le vittime del suo delitto e si dimentica perfino la vuota formola, che segue abitualmente ogni sentenza di condanna, per il risarcimento dei danni.

A questo quindi deve essere diretto il lavoro carcerario; del quale, in conclusione, possiamo dire che, mentre esso [...] gioverà certo al miglioramento morale dei condannati, dovrà avere insomma per iscopo essenziale la riparazione dei danni, prima come pagamento del proprio mantenimento allo Stato, poi come risarcimento dei danni recati alle vittime del suo delitto.

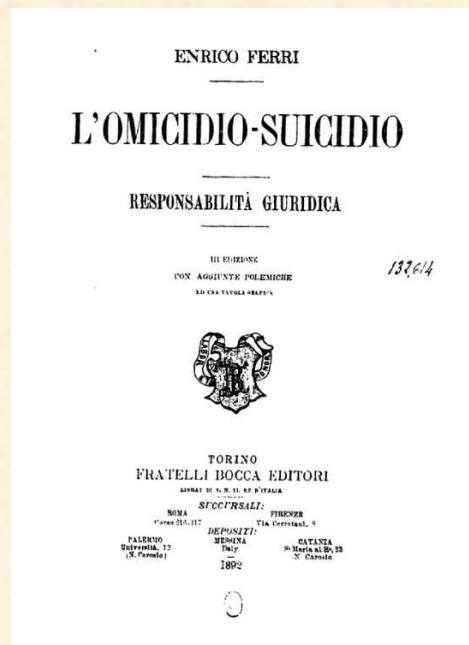
Bisogna dunque cambiare i principi che hanno regolata finora l'organizzazione e lo sfruttamento del lavoro carcerario; bisogna che le cifre dei risarcimenti allo Stato ed alle

vittime, che sono così misere nelle presenti statistiche penitenziarie, diventino le cifre maggiori nei resoconti economici dell'amministrazione carceraria; [...].

[...] ma anche il sistema della libertà condizionale, per i detenuti che abbiano tenuto migliore condotta, mentre non crediamo che sia accettabile nella sua forma gratuita, proposta ed applicata secondo i principi della scuola classica criminale e penitenziaria, può divenire utile quando, come noi proponiamo, questa liberazione sia sottoposta oltre alla condizione della buona condotta (che spesso non è che ipocrisia) ad un'altra condizione.

La legge cioè non dovrebbe consentire codesta liberazione se non quando il condannato abbia, col suo lavoro, risarcito le vittime o le loro famiglie, in tutto o in quella proporzione che il giudice e l'amministrazione carceraria potrebbero fissare secondo le condizioni delle vittime stesse e le circostanze personali e reali del delinquente.

[...] Quanto poi ai condannati per delitti minori, anzitutto si dovrebbero abolire le pene detentive di breve durata, inutili allo Stato, dannose al condannato (per lo più delinquente d'occasione) e ripugnanti al senso morale come al buon senso, sostituendo ad esse il lavoro obbligatorio, in libertà, colla detrazione di una parte del salario a risarcimento dei danneggiati ed a pagamento di multe. E per le condanne correzionali, superiori a sei mesi o ad un anno, il lavoro carcerario dovrebb'essere dato alla produzione esclusiva degli oggetti (abiti, utensili, ecc.) consumati negli stessi stabilimenti o dalle pubbliche amministrazioni, come si pratica ampiamente in altri paesi d'Europa, massime nel Belgio, e come si è cominciato anche da noi.



1925: GLI STUDI SULL'OMICIDIO

Nell'ambito della collana «Nuova raccolta di scritti giuridici e sociali» della casa editrice Utet di Torino, Ferri pubblica un'edizione riveduta ed aumentata de *L'omicidio nell'antropologia criminale (omicida nato e omicida pazzo)* del 1895, che contiene anche l'opera *L'omicidio-suicidio. Responsabilità giuridica* (V edizione), dal titolo *L'omicida nella psicologia e nella psicopatologia criminale*.

LA COSTITUZIONE PSICHICA DELL'OMICIDA

«Per studiare l'omicidio col metodo positivo bisogna considerarlo come un fenomeno naturale, di cui sono da indagare la cause altrettanto naturali, per dare così una base di fatto già allo studio giuridico di questo massimo reato, sia la sistema legislativo e giudiziario di difesa sociale contro di esso, che costituiscono appunto lo scopo pratico e la conclusione ultima di queste ricerche scientifiche.

E poiché ogni azione dell'uomo - e quindi anche il delitto - è la risultante della sua personalità fisio-psichica o dell'atmosfera fisico-sociale, in cui egli è nato e vive; e per quell'inaspettato legame, che si è ritrovato fra i vari agenti della natura, creduti sino ad ora indipendenti, possiamo distinguere, secondo una mia ormai antica classificazione generalmente accettata, le tre categorie dei fattori antropologici, dei fattori

fisici e dei fattori sociali dell'omicidio. [...] Venendo alla costituzione psichica dell'omicida, bisogna anzitutto rilevare che essa - come la costituzione organica - non è uniforme in tutta la schiera di coloro che commettono omicidii od altri delitti. Una delle conclusioni fondamentali, che fino dagli inizi della scuola criminale positiva (1880), io portai nella criminologia fu appunto la classificazione dei delinquenti, contrapposta alle prime osservazioni indistinte del Lombroso sui delinquenti. Da allora, parecchie classificazioni di delinquenti si sono proposte dagli antropologi criminalisti, che io ho esaminate in Sociologia criminale; ma è un fatto notorio che ormai nella criminologia moderna è la classificazione da me proposta, quella che accoglie il consenso quasi unanime. Tenendo conto delle condizioni personali e delle condizioni ambientali, e quindi della genesi del delitto in rapporto alle possibilità maggiori o minori di emenda individuale -, io

distinsi cinque categorie di delinquenti:

- 1) il delinquente nato o istintivo, che porta cioè dalla nascita, per triste eredità dai progenitori (criminali, alcoolizzati, sifilitici, anormali, pazzi, neuropatici, ecc.), una minore resistenza agli incentivi criminosi od anche una evidente (e precoce) propensione al delitto;*
- 2) il delinquente pazzo, che sia cioè affetto da una infermità mentale clinicamente specificata o da una condizione neuro-psicopatica, che lo pone tra gli infermi di mente;*
- 3) il delinquente passionale, che, nelle due varietà di delinquente per passione (stato d'animo prolungato o cronico) e per emozione (stato d'animo improvviso ed esplosivo), rappresenta il tipo opposto a quello del delinquente per tendenza congenita ed è, oltre che di buoni precedenti personali, di carattere moralmente normale, per quanto di maggiore eccitabilità nervosa;*

4) il delinquente occasionale, che costituisce la maggioranza nel mondo criminale ed è il prodotto, assai più che delle personali condizioni di anormalità fisio-psichica, delle condizioni di ambiente familiare e sociale ed ha quindi dei caratteri psicologici meno difformi da quelli della classe sociale a cui appartiene;

5) il delinquente abituale o, meglio, per abitudine acquisita, che è pure, in prevalenza, un prodotto dell'ambiente sociale, in quanto, in età giovanile, per l'abbandono familiare, la mancanza di educazione, la miseria economica, le cattive compagnie nei centri urbani, comincia col'essere un delinquente occasionale. Poi, anche per la deformazione morale, causata o non impedita dagli attuali sistemi carcerari, per i cattivi legami con altri e peggiori delinquenti incontrati appunto nelle carceri e per le difficoltà del riadattamento sociale all'indomani della pena, acquista l'abitudine al delitto, ed, oltre le

ostinate recidive, può giungere a fare del delitto il proprio mestiere.

Da questa sommaria descrizione è facile comprendere come le caratteristiche psicologiche più lontane e diverse dalle normali siano quelle del delinquente per tendenza congenita e del delinquente infermo di mente. E' quindi dei due tipi della classificazione suddetta, che interessa fare uno studio psicologico più dettagliato e preciso. Anche perché, siccome le classificazioni non esistono in natura, ma sono uno strumento necessario al pensiero umano per meglio comprendere la multiforme realtà delle cose, i diversi tipi di delinquenti da me classificati non sempre si trovano, nella vita quotidiana, così completi e puri come sono nella classificazione scientifica. Spesso invece, il giudice si trova dinnanzi, nel giudicabile, un tipo di delinquente che presenta caratteri misti di questa o quella categoria e quindi le caratteristiche di più specifica anormalità

psichica, che si trovano nel delinquente istintivo e nel delinquente pazzo, debbono essere più minutamente precisate, per servire poi anche come criterio distintivo per gli altri tipi di delinquente».

CONCLUSIONI GENERALI

«[...]

- I. Come per la costituzione organica, così per la costituzione psichica, non tutti i delinquenti omicidi presentano tutti insieme quei caratteri, che ne distinguono la fisionomia morale. [...] E questo passaggio da un estremo all'altro, di lontananza o di prossimità all'uomo normale, si fa non per salti recisi, ma per sfumature gradualì e tipi intermedi. E poiché questi, naturalmente, come tali, sono più numerosi che non i tipi caratteristicamente completi, è evidente l'errore dei profani, che nei giudizi penali esigerebbero sempre una figura tipica ed evidente per riconoscere nel giudicabile l'omicida nato, o l'omicida pazzo, o l'omicida passionale, ecc.
- II. Fra le anomalì psichiche e quelle organiche, come esiste un rapporto di

intimo di causalità e di connessione, così si verifica molto spesso una coincidenza, anche esteriore, massime negli omicidi di costituzione più anormale.

III. Tanto nel lato organico che in quello psichico, ci sono dei caratteri così spiccati che bastano da soli a stabilire il fattore antropologico o individuale dell'omicidio; ma, specialmente per un giudizio penale, le due serie di sintomi sono indispensabili e si completano a vicenda.

Quando però i caratteri organici [...] e quelli psicologici di un individuo non coincidono, per stabilirne il tipo antropologico, la prevalenza deve spettare ai sintomi psicologici; [...].

IV. L'anomalia psichica può essere profonda e molto grave, come ad esempio l'insensibilità o la non ripugnanza all'omicidio, e tuttavia le apparenze essere quasi normali, per quei sentimenti ego-altruisti (affetto per la famiglia, amicizia, generosità, lealtà), che

abbiamo veduto poter coesistere parzialmente con quella anormale tempra morale, in cui tuttavia risiede gran parte della genesi psicologica dell'omicidio.

V. Talchè per giudicare psicologicamente, come già psichiatricamente, un omicida [...] è necessario uno studio completo dell'individuo con metodo e criteri scientifici, sebbene talvolta possano bastare all'esperto anche pochi sintomi caratteristici.

Onde proviene la necessità, già proclamata dalla scuola criminale positiva, degli studi di antropologia e psicologia criminale per il giurista, il funzionario di polizia giudiziaria, il giudice ed il legislatore, come preparazione scientifica alle loro funzioni, teoriche o pratiche, di prevenzione e repressione dei delitti.

VI. Tutti i caratteri psichici dell'omicida istintivo si riassumono in una espressione di egoismo antisociale, rappresentando essi, per arresto di sviluppo o per degenerazione

regressiva o per processo patologico, uno stato psichico simile a quello dell'umanità primitiva, quando ancora l'evoluzione sociale non ne ha sviluppato e fortificato il senso morale o sociale [...].

VII. Lo studio della costituzione psichica nell'omicida dimostra la necessità di adattare meglio i provvedimenti della difesa sociale contro il delitto alle condizioni che lo determinano nella personalità del delinquente, curandone più la prevenzione che la repressione e abbandonando l'illusione che tutti i delinquenti siano coercibili con gli stessi mezzi repressivi, dosati soltanto per gravità o per lunghezza di tempo, e che tutti siano suscettibili di emenda ed a scadenza fissa.

VIII. Fra gli omicidi istintivi e gli omicidi psicopatici le differenze nei caratteri psicologici sono più numerose delle analogie. [...] E' negli omicidi per tendenza congenita, che molte volte non si può recisamente stabilire se essi siano o veri delinquenti o veri psicopatici.

Sono individui che presentano caratteri tanto degli omicidi comuni quanto degli omicidi pazzi e che perciò, anche nella sintomatologia, forniscono le prove evidenti della intima connessione fra delitto e pazzia.

IX. Alcune volte le circostanze stesse dell'omicidio rivelano lo stato psicopatologico di chi lo compie; altre volte invece non si può, a prima vista, decidere se l'omicidio fu commesso da un delinquente comune o da un alienato.

Per distinguere gli omicidi affetti da una speciale forma di psicopatia dagli omicidi comuni, vi sono taluni sintomi caratteristici [...].

Tali sono l'idea fissa ed impulsiva di uccidere; la coscienza di essere alienati e le precauzioni per non cedere all'ossessione criminosa; il furore morboso nella perpetrazione improvvisa dell'omicidio; [...]; l'uccisione di persone care senza motivo criminoso (come odio, vendetta, cupidigia, ecc.);

l'uccisione di persone sconosciute senza alcun rapporto col delitto; il massacro cieco di più persone; [...] l'amnesia più o meno completa del fatto; il tentativo immediato di suicidio; il rimorso sincero e profondo. [...].

X. [...]

XI. Dal punto di vista sociale la criminalità è un grado di degenerazione più profondo e quindi più pericoloso della pazzia; giacchè, mentre i delinquenti, per tendenze antisociali congenite od acquisite, sono sempre per ciò solo malefici, i pazzi invece sono pericolosi soltanto nella loro minoranza, poichè la maggior parte di essi, conservando quasi inalterata, nel naufragio dell'intelligenza, la primitiva tempra morale, o sono innocui affatto o all'omicidio preferiscono il suicidio.

Sicchè la progressione d'intensità, nelle tre forme più gravi di degenerazione individuo-sociale, è dal suicidio (deficienza o degenerazione o malattia della volontà) alla

pazzia (deficienza o degenerazione o malattia dell'intelligenza), al delitto (deficienza o degenerazione o malattia del senso morale).

[...]

XII. Eccettuati i casi della uccisione di un uomo giustificata (e quindi non criminosa), per legittima difesa, stato di necessità, esecuzione di un comando legale, ogni omicidio, abbia o no un motivo corrispondente e proporzionato, reale od illusorio, è sempre l'effetto di uno stato anormale, congenito od acquisito, permanente o transitorio, dell'attività psichica individuale.

[...] Il delitto - e specialmente il delitto più anti-umano qual è l'omicidio, è un fenomeno anormale che sorge dal tronco comune della degenerazione fisica e psichica, congenita od acquisita; con la complicità, più o meno influente in ciascun caso, dell'ambiente fisico e dell'ambiente sociale, oppure è un episodio, determinato, in persone eccezionalmente eccitabili, dalle eccezionali circostanze.

[...] Frattanto, se conoscere le cause del male è la prima condizione per poterne indicare il rimedio più o meno radicale, è certo che lo studio ora compiuto sulle diverse figure di omicida - gettando col metodo della nuova scuola criminale qualche luce maggiore sulla genesi naturale dell'omicidio - può servire di fondamento sicuro ai provvedimenti di difesa sociale preventiva e repressiva, più efficaci o più umani di quelli finora inutilmente suggeriti dal dottrinarismo penale ed applicati dall'empirismo legislativo e giudiziario».

1886-1929: ALTI E BASSI DI UNA CARRIERA POLITICA

- 1886: prima elezione a deputato
- 1893: adesione al Partito Socialista Italiano
- 1903: il processo Bettòlo-Ferri
- 1904-1908: direttore de *L'Avanti*, giornale socialista
- 1912: dopo aver votato a favore dell'annessione della Libia all'Italia, si dimette dalla carica di deputato ed abbandona il Partito Socialista
- 1919: nomina a Presidente della Commissione Reale per la riforma della legislazione penale

- 1921: eletto nuovamente a deputato nei ranghi del Partito Socialista
- 1922: aderisce al Partito Socialista Unitario
- 1923: si avvicina al fascismo, senza mai aderirvi formalmente
- MARZO 1929: nomina a Senatore del Regno

IL PROCESSO BETTÒLO-FERRI

Il «caso Bettòlo» inizia con una crisi di governo il 10 GIUGNO 1903 a seguito di una discussione alla Camera dei Deputati che «*ha avuto un contraccollo inatteso*». Tale discussione riguarda la richiesta, da parte dei socialisti intransigenti (di cui Ferri fa parte), di aprire un'inchiesta sull'amministrazione della Marina militare con riferimento a presunte forniture irregolari da parte dell'acciaieria di Terni.

Ferri, oltre alle sue invettive dal seggio di Montecitorio (addita l'ammiraglio Giovanni Bettòlo come un «*corruttore e affarista*»), non appena

Bettòlo fu nominato ministro della Marina nel Governo Zanardelli, pubblica sulle colonne de *L'Avanti* una serie di articoli con i quali accusa il Ministro di aver dilapidato i denari pubblici favorendo le acciaierie di Terni, delle quali Bettòlo stesso era azionista, nonché, tra l'altro, di effettuare operazioni poco chiare in Borsa.

Bettòlo si dimette da Ministro e denuncia sia Ferri che il direttore de *l'Avanti*.

Il successivo 16 NOVEMBRE si apre il processo, davanti al Tribunale Civile di Roma, che vede Enrico Ferri e *L'Avanti* imputati per diffamazione. L'eco di questo processo giunge fino in Francia tanto che, successivamente ad ogni

«A l'étranger – En Italie – Crise ministérielle», *Le Figaro*, 13 juin 1903, p. 3 (disponibile sul sito: <http://gallica.bnf.fr>); Bisi R., *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Milano, FrancoAngeli, 2004., pag. 10; «Giolitti, Secondo Ministero – Anno 1903-1905», in <http://cromologia.leonardo.it/storia/a1903c.htm>.

«Nouvelles de la journée», *Le Figaro*, 2 septembre 1903, p. 2, (disponibile sul sito: <http://gallica.bnf.fr>); «Dernières nouvelles», *Le Figaro*, 17 novembre 1903, p. 2 (disponibile sul sito: <http://gallica.bnf.fr>);

giorno di udienza, il quotidiano francese dedica parte della sua rubrica «Servizi speciali» ai resoconti di questo processo.

Innanzitutto, riferisce che *«una folla considerevole assiste alla prima udienza per la quale serie misure di ordine pubblico erano state approntate»*.

Il mese successivo *«il processo Ferri Bettolo è entrato nelle consuetudini della vita intellettuale romana, e forma il substrato di ogni conversazione. [...] Alla sera i resoconti vengono letti con avidità, e su di essi si impernia subito la discussione, e tutti, dal lustrascarpe all'uomo politico, si sentono in dovere di dare il loro giudizio in proposito»*.

«Dernières nouvelles», *Le Figaro*, 17 novembre 1903, p. 2 (disponibile sul sito: <http://gallica.bnf.fr>); «Il Processo Bettolo Ferri», *Il Cittadino*, 13 dicembre 1903, pag. 2 (disponibile sul www.minieromagna.it/ilsavio/index.htm); «Nouvelles de la journée», *Le Figaro*, 2 settembre 1903, p. 2 (disponibile sul sito: <http://gallica.bnf.fr>); «Dernières nouvelles», *Le Figaro*, 17 novembre 1903, p. 2 (disponibile sul sito: <http://gallica.bnf.fr>)

Si apprende poi che, nell'udienza del **17 NOVEMBRE 1903**, è stato lungamente interrogato l'ammiraglio Bettolo, il quale *«ha riconosciuto che i suoi segretari giocavano in Borsa e che, una volta firmato il contratto con le acciaierie Terni, il suo segretario particolare spedì ad un agente di Borsa il messaggio seguente: Contratto firmato»*.

L'opinione del giornalista de *Le Figaro* è che *«fino a quel momento, lo svolgimento del processo non deponga a favore né di Ferri, né dell'ammiraglio né tantomeno dell'amministrazione della Marina della quale, anzi, vengono messi in evidenza i propri disordini interni»*.

Verso la fine di dicembre 1903, mano a mano che i lavori si arricchivano di

«Dernières nouvelles», *Le Figaro*, 18 novembre 1903, p. 2 (disponibile sul sito: <http://gallica.bnf.fr>)

di elementi probatori e l'esame dei testimoni vedeva la fine, alcuni commentatori si proiettavano sulle successive condotte delle parti partendo dal presupposto che, durante le udienze, *«la relativa serietà accusatoria di Ferri»* si fosse *«dileguata»*. Secondo questa visione, la difesa, *«per necessità politiche [...] e per salvare la personalità di Ferri di fronte al partito [...] sosterrà la buona fede (intendendola come credenza di dire la verità) dell'on. Ferri; e quindi l'inapplicabilità dell'art. sulla diffamazione, che richiede la malafede, che consiste [...] nella coscienza di dire il falso: in conseguenza assoluzione del Ferri, che credeva di dire il vero. La parte civile sosterrà la prova non raggiunta, e la malafede dell'on. Ferri,*

«Il Processo Bettolo Ferri», *Il Cittadino*, 27 dicembre 1903, pag. 1 (disponibile sul www.minieromagna.it/ilsavio/index.htm);

intendendola come semplice coscienza di arrecare danno colla diffamazione ad altrui».

Il 15 GENNAIO 1904 il pubblico ministero termina la sua requisitoria e chiede la condanna di Enrico Ferri e del direttore de *L'Avanti* ciascuno a quattordici mesi di reclusione e a 1.516 Lire di ammenda in solido. Si tratta del minimo edittale previsto.

Il 10 FEBBRAIO 1904 Ferri fu *«dichiarato colpevole del delitto di diffamazione continuata a mezzo stampa»* e condannato alla pena richiesta dal pubblico ministero, nonché al pagamento delle spese di giustizia e al risarcimento dei danni, ma tale pena non fu mai scontata.

Ibidem; «Dernières nouvelles», *Le Figaro*, 16 janvier 1904, p. 2 (disponibile sul sito: <http://gallica.bnf.fr>); «Giolitti, Secondo Ministero – Anno 1903-1905», in <http://cromologia.leonardo.it/storia/a1903c.htm>.

LA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE PENALE: INTERVISTA AD ENRICO FERRI

Al fine di far conoscere ai lettori gli obiettivi della riforma della giustizia penale ed i lavori che saranno svolti dalla Commissione per la revisione della legislazione penale, insediata dal ministro della giustizia Lodovico Mortara, il quotidiano *La Stampa* intervista Enrico Ferri, presidente di tale commissione.

«[...] il risultato pratico sarà che la giustizia penale avrà un trattamento umano per tutti i delinquenti considerati come esseri anormali; ma per i delinquenti che sono più pericolosi per le

loro tendenze istintive o per malattie mentali o per alcolismo, ecc. ecc. i provvedimenti di difesa sociale saranno più efficaci, portando la loro segregazione ad un tempo indeterminato, come si fa ora per i pazzi comuni, naturalmente con garanzie individuali e famigliari per la personalità dei condannati e la loro possibile liberazione. Viceversa, per i delinquenti occasionali, che sono i più numerosi, ma i meno pericolosi, e che sono spinti da circostanze personali o famigliari scusabili e da motivi politici o sociali, o da impeto di passioni non ignobili, la giustizia penale sarà molto più umana. In parecchi casi si applicherà la legge del perdono; in molti altri la sanzione penale potrà consistere nell'obbligo di risarcimento dei danni

prodotti alla parte lesa. Anche i sistemi carcerari dovranno essere trasformati. Le colonie agricole, con il lavoro ad aria libera e al sole, sono la forma migliore di segregazione dei condannati. Per i delinquenti occasionali la riforma penale dovrà soprattutto provvedere alla loro rieducazione sociale ed alla loro utilizzazione economica, provvedendo al loro mantenimento nelle colonie agricole e nelle case di lavoro appunto con i prodotti del loro lavoro quotidiano. E soprattutto per la numerosa schiera di delinquenti meno pericolosi la riforma penale dovrà facilitare ed assicurare la loro riabilitazione e, quasi direi, la riutilizzazione come cittadini. Rimane poi la serie di provvedimenti particolari per i delinquenti minorenni, che è un problema sociale di primissima

importanza e che bisognerà risolvere in modo affatto diverso dalle leggi penali vigenti, che hanno soltanto una tariffa di settimane, mesi ed anni di carcere, secondo gli anni d'età del delinquente minorenne, e che è altrettanto facile quanto assurda e dannosa».

LA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE PENALE NEI RICORDI DEL PROF. ALFREDO POZZOLINI

«Dopo la tragica parentesi della grande guerra delle nazioni, più impellente si presentava in Italia la necessità della riforma penale, ma il legislatore era ancora timido e dubitoso ed aveva paura di mettere le mani sul Codice Penale considerato come una specie di tabernacolo inviolabile. In realtà, se il Codice Penale del 1890 aveva corrisposto alle necessità giuridiche e sociali di quel periodo di vita nazionale immediatamente successivo ai due primi decenni di vita unitaria, le sue manchevolezze soprattutto nell'organizzazione degli strumenti di difesa apparivano evidenti.

[...] A presiedere la commissione incaricata di proporre questa parziale riforma, Ludovico

Mortara chiamò Enrico Ferri, suo conterraneo e già collega nella Facoltà giuridica pisana. La scelta ebbe approvazioni generali [...].

La Commissione presieduta da Ferri era stata costituita dal Ministro con elementi in prevalenza positivisti, ma in essa erano stati chiamati anche lo Stoppato ed il Carnevale, spiccatissime e nobili figure di giuristi di origine classica [...].».

Nonostante la rapida uscita di Stoppato e Carnevale dal gruppo di lavoro a seguito di polemiche e dissidi interni, «la Commissione rimase al suo posto ed in pochi mesi [...] fu in grado di presentare nel GENNAIO 1921 al Guardasigilli dell'epoca Luigi Fera, il primo libro del progetto, accompagnato da una relazione, opera personale di Enrico Ferri.

Il Progetto è una netta intransigente affermazione dei postulati della Scuola Positiva dalla responsabilità legale alla pena indeterminata, dalla pericolosità assunta a principale criterio di giudizio alla

svalutazione quasi completa di ogni elemento oggettivo.

[...] Gli eccezionali avvenimenti politici che si susseguirono in Italia dal 1922 non consentirono che il Progetto Ferri avesse regolare sviluppo attraverso una normale elaborazione legislativa. D'altra parte si era ormai largamente diffuso, nel campo degli studi del diritto penale, un preminente bisogno di por fine alle lotte di scuola».

Qualche anno dopo, a Vincenzo Manzini, Arturo Rocco, Eduardo Massari «spettò l'onore e la responsabilità della nuova codificazione. Il Progetto del 1927 che è il frutto della loro feconda attività, sotto l'impulso di un Ministro Guardasigilli [...], Alfredo Rocco, sta per diventare il Codice Penale dell'Italia nuova.

Nessuno può disconoscere come in questa che sarà la futura legislazione italiana sia impressa profondamente l'orma di Enrico Ferri e della Sua scuola.

[...] Le regole circa la responsabilità dei delinquenti minorenni ed il loro trattamento, la dichiarazione giudiziale di delinquente abituale, professionale o per tendenza, la preminente importanza dei motivi a delinquere, l'organizzazione del sistema penale sulla base della individualizzazione della pena e del riadattamento del delinquente al consorzio sociale, la organizzazione delle misure di sicurezza, sgorgano direttamente dalla pura fonte del positivismo penale. La nuova legislazione penale non accoglie il principio della responsabilità sociale o legale che [...] Enrico Ferri tenacemente difese e mai abbandonò [...].

[...] Se Egli non ha potuto vedere la consacrazione ufficiale di questi principi nella definitiva approvazione della nuova legge penale, Egli ha però sentito d'intorno a questi principi stringersi il consenso degli studiosi di tutto il mondo».



Fotografia di Raffaella Sette.

12 APRILE 1929

Ferri muore a Roma prima dello svolgimento della cerimonia di investitura a Senatore del Regno, la cui nomina era avvenuta il mese precedente.

La salma partirà successivamente per San Benedetto Po.

13 APRILE 1929

Il quotidiano «La Stampa» pubblica un necrologio sulla figura di Enrico Ferri come studioso, uomo politico, criminalista e agitatore:

«[...] Come penalista, egli ha portato integralmente nel campo del diritto le acquisizioni antropologiche criminali di Lombroso. Accettato in pieno il criterio dell'anormalità del delinquente, egli trattò quella teoria nei tipi di delinquenti che gli permise di formulare la teoria dei sostitutivi penali, cioè dei mezzi per eliminare le cause sociali del delitto. Positivista e determinista, il Ferri ha risolto il problema della responsabilità naturale e sociale insieme, nel senso che ammette di concedere alla società il diritto alla propria conservazione, indipendentemente da qualunque responsabilità morale del delinquente. Questi principi tradotti in formule di legge vogliono, insomma, significare che la responsabilità

sociale diventa responsabilità legale, come quella che la legge stabilisce, prescindendo dallo stato psichico del delinquente; responsabilità, in altri termini, giuridica, che trae pure sempre il suo fondamento dal criterio della responsabilità naturale e sociale, per il solo fatto di aver commesso il delitto.

I recenti indirizzi italiani e stranieri pure confermando parte di tali teorie hanno dovuto tuttavia in molti punti riferirsi alla scuola classica, come è avvenuto ad esempio per il recente progetto di codice penale italiano.

L'uomo politico è certamente ancora più difficile da giudicare. Fu un rivoluzionario schietto, vivace e intemperante; arduo sarebbe tracciare un profilo concreto di queste sue idealità rivoluzionarie che apparvero in seno al partito socialista costantemente negative.

[...] Probabilmente, proprio secondo questa logica egli aderì al Fascismo; rivoluzione concreta con un programma e con un fine nel quale egli poteva anche scorgere talune di quelle rivendicazioni delle classi lavoratrici per le quali aveva tanto combattuto.

[...] Oratore affascinante, conquistatore di folle e di masse, lavoratore instancabile (si calcola che abbia tenuto oltre 2300 lezioni universitarie e più di 600 conferenze, senza contare le numerosissime arringhe e discorsi politici) Enrico Ferri è stato senza dubbio una delle più caratteristiche figure italiane di tutto il nostro recente e periglioso periodo unitario; del quale ha vissuto con intensità tutte le fasi, fino a quest'ultima nostra conclusiva e riparatrice.

1956: CENTENARIO DELLA NASCITA

Così Luigi Maria Personè, giornalista e scrittore, ricorda nelle colonne del quotidiano «La Stampa» i suoi incontri con Enrico Ferri:

«Mio padre, che era severissimo con me ragazzo, non aveva alcuno scrupolo, quando io contavo tredici o quattordici anni, a condurmi in Corte d'Assise ad ascoltare le arringhe degli avvocati; tanto più se si trattava di oratori di grido.

Un giorno mi disse: 'Oggi si va a sentire Enrico Ferri', col tono di chi promette un avvenimento d'eccezione. Ferri, avvocato celeberrimo, difendeva, quella volta, un omicida in una causa in cui era impegnato, al suo fianco, Arturo Labriola, avvocato famoso pure lui.

Non ricordo quante ore durasse la difesa di Ferri, ma molte di certo; e una folla elettissima, da gran conferenza, pendeva

dalle sue labbra, senza che desse mai alcun segno di stanchezza.

Il grande oratore faceva sfoggio di mezzi portentosi: dalla ironia, alla violenza, dalla commozione allo scetticismo, con un linguaggio dei più forbiti, fra un balenio d'immagini».

Diversi anni dopo, Luigi Maria Personè, diventato studente universitario, si reca a Roma in visita a Ferri.

«Spirava, in quel tempo, aria poco favorevole per l'oratoria forense, considerata forma bolsa e retorica, soprattutto simulatrice di verità.

[...] – E' storia vecchia, questa – disse. Chi se la prende con l'oratoria, quasi sempre è uno che non sa dire quattro parole con logica e con eleganza; spesso è uno che teme la verità [...]. E' compito dell'oratore scoprire prima la verità e poi manifestare la sua scoperta al prossimo, convincere il prossimo di questa sua scoperta.

[...] - Dove è tutta la verità [...] o tutto l'errore? Dove comincia l'uno e l'altra finisce? Qualche volta è un filo, un filino così (e faceva il segno col dito) che distingue il giusto dall'ingiusto, la verità dall'errore. Noi crediamo che un'azione sia lecita e, invece, è illecita, o viceversa; in quei casi non ci siamo accorti di quel filino, di un niente all'apparenza, che separa la virtù dal vizio, la verità dall'errore. Noi stessi, quando facciamo una certa cosa, crediamo di aver agito bene, in modo virtuoso ed esemplare: eppure, sotto sotto, c'è un motivo o un impulso che non è lodevole, e per il quale scema il pregio di quella particolare cosa: non abbiamo visto, in quel caso, il filino che separava ciò che ci sembrava bene da un impulso meno buono.

[...] Ma io ero premuto da un dubbio. [...] Alla fine mi feci animo e gli domandai: - Come si spiega che un avvocato di parte civile parla in un modo e lui stesso, se fosse chiamato a difesa, parlerebbe in un altro? Come si spiega che un avvocato parla a

seconda della parte che è ricorsa ai suoi uffici?

Enrico Ferri, prima di rispondermi, girò intorno a me e mi accarezzò paternamente il viso con la mano: - Un avvocato vede subito in un argomento ciò che giova al suo cliente, e che effettivamente esiste, come l'avvocato avversario vede invece ciò che non giova al primo e che pure esiste effettivamente. Bisogna pensare che ogni argomento implica due o più facce, due o più elementi disparati: e chi lo tratta sceglie l'aspetto che gli conviene. L'avvocato si appassiona a quell'elemento o a quell'aspetto, lo fa suo; e per quella passione, per i motivi e per i fini che dalla passione gli vengono suggeriti, cerca di far prevalere il suo punto di vista, di ottenere che l'elemento che gli fa giuoco sia messo in luce quanto più è possibile ed oscuri elementi contrastanti; e s'ingegna di infondere al prossimo la persuasione, che egli ha.

[...] Il suo discorso dev'essere specchio del suo spirito e della sua intelligenza [...].

[...] Tutt'a un tratto si alzò, e concluse: - [...] Tutto è cambiato. E io non ho né venti né trent'anni.

Si ravviò, con la mano, la chioma; si lisciò la barba; e cominciò a sorridere, a far cenni con la testa, come se conversasse con un invisibile interlocutore. Parlava, evidentemente, con se stesso».

Bibliografia di riferimento

- Bisi R., *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Milano, FrancoAngeli, 2004
- Ferri E., *Studi sulla criminalità in Francia dal 1826 al 1878*, Roma, Tipografia Eredi Botta, 1881.
- Ferri E., *Lavoro e celle dei condannati*, Roma, Libreria Nuova, 1886.
- Ferri E., *Sociologia criminale*, Quarta edizione, Torino, Bocca, 1900
- Galati di Riella A., *Alcuni uomini politici del mio tempo*, vol. I, Firenze, Seeber, 1914
- Pozzolini A., *Lezione commemorativa di Enrico Ferri* detta in Pisa nell'Aula III della Sapienza il XVI Aprile MCMXXIX, Pisa, Arti Grafiche Pacini-Mariotti, 1929

Sitografia di riferimento

- [www. archiviola stampa.it](http://www.archiviola stampa.it)
- www.archiviostorico.unibo.it
- [http: //gallica.bnf.fr](http://gallica.bnf.fr)
- [www. minieromagna.it/ilsavio/index.htm](http://www.minieromagna.it/ilsavio/index.htm)
- [www. pertini.it/turati/archivio.html](http://www.pertini.it/turati/archivio.html)
- [http: //siusa.archivi.beniculturali.it](http://siusa.archivi.beniculturali.it)
- [www. treccani.it/enciclopedia/avanti/](http://www.treccani.it/enciclopedia/avanti/)
- www.treccani.it/enciclopedia/enrico-ferri_%28Dizionario-biografico%29/

Agli albori della criminologia scientifica: Enrico Ferri

allegato a

Principi di Criminologia – Le Teorie

Principi di Criminologia – Criminalità, Controllo, Sicurezza

ISBN: xxx-xx-xxx-xxxx-x

Copyright © Raffaella Sette 2015

© 2015 CEDAM